Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 giugno 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1960, n. **502**.

Concessione di un contributo straordinario di lire 35 milioni per l'organizzazione in Roma del XII Congresso biennale dell'« International College of Surgeons » (Congresso internazionale di chirurgia).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35.000.000 a favore della Sezione italiana dell'« International College of Surgeons » per la organizzazione del 12° Congresso mondiale.

Art. 2.

Alla spesa relativa si provvederà con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio del Tesoro per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 maggio 1960, n. **503**.

Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio.

Art. 2.

La medesima indennità è estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1° gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo aver compiuta l'ottava rafferma, per limiti di età o di servizio o per infermità proveniente da causa di servizio e che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 50.000.000, sarà provveduto, per l'esercizio 1958-59, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

capitolo n.	68	L.	15.000.000
»	71	»	15.000.000
»	72	»	5.000.000
»	73	»	15.000.000

Per gli esercizi successivi saranno proporzionalmente ridotti i corrispondenti capitoli per la somma complessiva di lire 35.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1958.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 maggio 1960, n. 504.
Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 571, 572, 573, 574 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 571. (*Riparazione degli errori giudiziari*). — « Chi è stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto, se per dolo o colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ad una equa riparazione commisurata alla durata della eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura o di educazione ».

Art. 572 (*Riparazione in caso di morte del prosciolto*). — « Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del procedimento di revisione, ovvero dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle ed affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto.

A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata, a titolo di riparazione, una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto, la quale dovrà essere ripartita equitativamente, secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore ».

Art. 573. (*Domanda di riparazione pecuniaria*). — « La domanda di riparazione è presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della Corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel qual caso è trasmessa senza ritardo al giudice competente.

La domanda può essere proposta durante il corso del procedimento di revisione o successivamente; in questo caso essa deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale indicato nell'art. 564, o giovarsi di quella già proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre.

La domanda è notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro per il tesoro, il quale può intervenire per la determinazione della misura della riparazione ».

Art. 574. (*Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione*). — « Quando la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della Corte di cassazione che dichiarò l'annullamento ovvero, se questo è stato dichiarato dalle Sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente.

Quando l'assoluzione è stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che pronunciò la sentenza di assoluzione.

Il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto. Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del procedimento sono

depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti.

Entro il termine di giorni 20, le parti interessate e i loro difensori e il Ministro per il tesoro o un suo delegato, hanno facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti.

Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori può prorogare, per giusta causa, il termine per una sola volta e comunque per non più di 20 giorni. Nel caso preveduto dall'art. 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto che non abbiano presentato domanda. Chi, regolarmente invitato, non vi partecipi decade dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento. Scaduto il termine, il giudice delibera in camera di consiglio, sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Ministro per il tesoro o un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori.

La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla prima parte del presente articolo, è soggetta a ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito.

In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti.

Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, può concedere al prosciolto una provvisionale a titolo di alimenti ».

Art. 2.

Dopo l'art. 574 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 574-*bis*. (*Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni*). — « Nei casi preveduti dal n. 4 dell'art. 554, la riparazione pecuniaria può essere domandata qualora non sia stato possibile conseguire, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto.

Qualora vi sia stato un risarcimento parziale, la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento.

Il termine previsto nel primo capoverso dell'art. 573 rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione successiva.

Lo Stato che ha corrisposto la riparazione resta surrogato, fino a concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 505.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di « Diritto industriale » e « Diritto della navigazione », mentre viene soppresso l'insegnamento di « Diritto coloniale ».

Art. 12. — E' sostituito dal seguente:

« L'esame di « Diritto costituzionale » deve precedere quelli di « Diritto del lavoro », di « Diritto amministrativo », di « Diritto internazionale », di « Diritto processuale civile », di « Diritto ecclesiastico » e di « Diritto canonico ».

L'esame di « Economia politica », deve precedere quello di « Scienza delle finanze » e « Diritto finanziario ».

L'esame di « Istituzioni di diritto romano », deve precedere quello di « Diritto romano ».

L'esame di « Istituzioni di diritto privato » deve precedere tutti gli altri esami, ad eccezione di quelli indicati, nell'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà per il primo anno di corso ».

Art. 14. — E' sostituito dal seguente:

« Sono ammessi alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti giuridici, aventi lo scopo di addestrare i giovani, anche attraverso esercitazioni teoriche e pratiche nelle discipline insegnate dalla Facoltà:

a) Istituto di Storia del diritto e di Filosofia del diritto;

b) Istituto di Diritto privato;

c) Istituto di Diritto pubblico;

d) Istituto di Economia e Finanza.

A ciascun Istituto è preposto un direttore scelto dalla Facoltà tra i propri membri. Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.

A lui spettano anche il governo e le rappresentanze dell'Istituto per l'autonoma gestione dei mezzi assegnati di anno in anno all'Istituto.

Il coordinamento delle attività degli Istituti sarà curato da un Consiglio composto dai direttori degli Istituti stessi e presieduto dal decano della Facoltà al quale ultimo spetterà il titolo di presidente degli Istituti giuridici ».

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Anatomia topografica ».

Art. 43. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Agraria è aggiunto quello di « Allevamento vegetale ».

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di « Patologia generale ».

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Geografia ».

Art. 96, relativo alla Scuola di perfezionamento in Chirurgia è modificato nel senso che il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a dodici anzichè a cinque.

Art. 100, relativo alla Scuola di perfezionamento in Anestesiologia è modificato nel senso che il numero degli studenti che possono essere iscritti alla Scuola è limitato a dodici anzichè a cinque.

Art. 102, relativo alla Scuola di perfezionamento in Cardiologia è modificato nel senso che il numero degli studenti che possono essere iscritti alla Scuola è limitato a dodici anzichè ad otto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 506.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2085, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 154 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Oculistica, in Anestesiologia e in Malattie del sangue, annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Oculistica

Art. 155. — La Scuola di specializzazione in Oculistica conferisce il diploma di specialista in Oculistica.

Art. 156. — La Scuola ha sede presso la Clinica oculistica della Università.

Art. 157. — Alla Scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.

Art. 158. — La Scuola ha la durata di tre anni con posti disponibili n. 10 per ogni anno.

L'ammissione è per esami.

Art. 159. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1° *anno*.

Insegnamenti fondamentali:
1) Anatomia normale e patologica oculare;
2) Ottica fisiologica;
3) Semeiotica oculare;
4) Refrattometria;
5) Oftalmoscopia;
6) Fisiopatologia e clinica oculistica.

Insegnamenti complementari:
1) Batteriologia oculare;
2) Biomicroscopia oculare del segmento anteriore.

2° *anno*:

Insegnamenti fondamentali:
1) Oftalmoscopia;
2) Medicina operatoria oculare;
3) Fisiopatologia o clinica oculistica.

Insegnamenti complementari:
1) Biomicroscopia del cristallino, del vitreo e del fondo;
2) Perimetria.

3° *anno*

Insegnamenti fondamentali:
1) Fisiopatologia o clinica oculistica;
2) Medicina operatoria oculare;
3) Medicina generale in rapporto all'oculistica;
4) Neurologia in rapporto all'oculistica.

Insegnamenti complementari:
1) Infortunistica;
2) Radiologia in rapporto all'oculistica;
3) Otorinolaringologia in rapporto all'oculistica;
4) Nozioni di neurochirurgia.

Art. 160. — L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi fondamentali e complementari del primo anno e deve avere superato gli esami delle materie fondamentali.

L'allievo del secondo anno per essere ammesso al terzo anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi fondamentali e complementari del secondo anno e deve aver superato gli esami delle materie fondamentali.

Alla fine del terzo anno gli allievi devono sostenere gli esami delle materie fondamentali.

Scuola di specializzazione in Anestesiologia

Art. 161. — La Scuola di specializzazione in Anestesiologia conferisce il diploma di specialista in Anestesiologia.

Art. 162. — La Scuola ha sede presso la Clinica chirurgica generale.

Art. 163. — Alla Scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.

Art. 164. — La Scuola ha la durata di due anni con posti disponibili n. 8 per ogni anno. L'ammissione è per esami.

Art. 165. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

1° *anno*

1) Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico;
2) Fisiologia applicata alla anestesia;
3) Farmacologia applicata alla anestesia;
4) Tecnica anestesiologica generale e speciale (biennale);
5) Valutazione dell'operando e cure preoperatorie.

2° *anno*

1) Tecnica anestesiologica generale e speciale (biennale);
2) Cure postoperatorie;
3) Rianimazione.

Gli allievi sono tenuti a seguire i turni di internato stabiliti dalla Direzione della Scuola.

Art. 166. — L'esame di profitto su ogni materia di insegnamento si sosterrà alla fine dei singoli corsi.

L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo anno deve avere superato gli esami del primo anno.

Scuola di specializzazione in Malattie del sangue

Art. 167. — La Scuola di specializzazione in Malattie del sangue conferisce il diploma di specialista in Malattie del sangue.

La durata del corso è di anni due. Il numero dei posti disponibili per ogni anno è di 20.

Art. 168. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*

Insegnamenti fondamentali:

1) Citologia e patologia del sangue e degli organi ematopoietici;
2) Istologia normale e patologica degli organi ematopoietici;
3) Fisiopatologia dell'emopoiesi;
4) Fisiopatologia dell'emostasi;
5) Fisiopatologia del plasma;
6) I gruppi sanguigni;
7) Immunoematologia.

Insegnamenti complementari:

1) Applicazioni degli isotopi radioattivi in ematologia;
2) Microscopia e chimica clinica relativa alla specialità.

2° *anno*

Insegnamenti fondamentali:

1) Clinica generale delle emopatie;
2) Terapia generale e speciale delle emopatie.

Insegnamenti complementari:

1) Malattie parassitarie ed infettive di interesse ematologico;
2) Clinica delle emopatie infantili.

E' obbligatoria la frequenza alle esercitazioni cliniche e di laboratorio annesse ai corsi.

Art. 169. — L'esame di profitto si sostiene alla fine dell'anno di corso.

Tutte le materie fondamentali costituiscono un unico gruppo; un esame a parte verterà sulle materie complementari. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta ed in una prova clinica corredata di ricerche complementari di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1960.

Approvazione dello statuto dell'Ordine militare d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 4, concernente cambiamento della denominazione dell'Ordine militare di Savoia in quello di Ordine militare d'Italia;

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 25, sul riordinamento dell'Ordine militare d'Italia;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto dell'Ordine militare d'Italia, composto di quindici articoli, che visto e firmato dal Ministro per la difesa, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1960
Registro n. 73 Esercito, foglio n. 391. — CESARI

Statuto dell'Ordine militare d'Italia

Art. 1.

Gli scopi e gli organi dell'Ordine militare d'Italia sono quelli indicati nella legge 9 gennaio 1956, n. 25.

Art. 2.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio dell'Ordine militare d'Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. Allo stesso modo si procede alla nomina del segretario dell'Ordine.

Art. 3.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La sostituzione dei componenti il Consiglio non può superare, di volta in volta, un terzo del loro numero.

Art. 4.

Il Consiglio dell'Ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni trasmessegli dalla cancelleria dell'Ordine e sulle questioni interessanti l'Ordine stesso.

Il parere del Consiglio è sottoposto al Presidente della Repubblica, Capo dell'Ordine, per le sue determinazioni, su proposta del Ministro per la difesa, cancelliere e tesoriere dell'Ordine.

Art. 5.

Il Consiglio delibera a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

A parità di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti il Consiglio, compreso il presidente.

In assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.

Art. 6.

La gran croce è esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.

Tale decorazione può essere concessa al generale di armata dell'Esercito e ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica che in guerra o, comunque, in operazioni di carattere militare, abbia esercitato il comando ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.

La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio che per capacità, valore e ardire nella concezione dell'impresa e per la responsabilità assunta con l'impartire l'ordine di esecuzione abbia validamente contribuito al felice risultato di un'azione bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilità.

Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore, abbia, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilità e coraggio, contribuito alla riuscita di una operazione bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilità.

La croce di cavaliere può essere altresì conferita al militare di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra assumendo un comando superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare abbia validamente concorso a risolvere favorevolmente una importante azione bellica alla presenza del nemico.

La croce di cavaliere alla « bandiera » è conferita nei casi indicati dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.

Art. 7.

L'ufficiale di qualunque grado già fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine può ottenere il conferimento di quella di classe superiore ove acquisisca nuove benemerenze contemplate dal presente statuto.

Art. 8.

L'anzianità di appartenenza a ciascuna classe dell'Ordine militare d'Italia è determinata dalla data del fatto d'arme o dalla data in cui ha avuto termine l'operazione di carattere militare che ha dato luogo alla concessione della decorazione.

Art. 9.

I decorati delle varie classi dell'Ordine militare d'Italia, con la grande uniforme, portano:

se cavalieri o cavalieri ufficiali, la croce di cavaliere o quella di ufficiale sul petto a sinistra;

se commendatori, la commenda pendente dal collo tenuta dal nastro;

se grandi ufficiali, la croce pendente dal collo ed una stella d'argento sul petto a sinistra;

se cavalieri di gran croce, la gran croce pendente dalla fascia posta ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro e la stella dell'Ordine sul petto a sinistra.

Con l'uniforme ordinaria i decorati portano i nastrini corrispondenti alle insegne.

Il decorato che dopo conseguito una croce dell'Ordine venga insignito di altre di classe superiore porta tutte le insegne e i nastrini relativi ad esse.

Le bandiere si fregiano di tutte le croci di cavaliere ad esse concesse.

Art. 10.

Le croci dell'Ordine militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in seguito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro superiore più elevato.

La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per la gran croce che di massima, non viene concessa se non a guerra conclusa o ad operazione di carattere militare ultimata.

Art. 11.

Indipendentemente dal grado militare di cui è rivestito, il decorato dell'Ordine militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per:

gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
gli ufficiali superiori, se commendatore;
gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.

Art. 12.

La consegna dell'insegna dell'Ordine militare d'Italia si effettua in forma solenne e possibilmente da parte della più alta Autorità militare competente per territorio.

Art. 13.

Le concessioni di decorazioni dell'Ordine militare d'Italia sono pubblicate nei bollettini della Forza armata alla quale appartiene il militare, l'unità o la bandiera premiata.

Art. 14.

Per il conferimento delle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra, si osservano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.

Art. 15.

Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'art. 4, primo comma, della legge 9 gennaio 1956, n. 25, sono specificate nell'allegato al presente decreto sotto le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*.

Visto, *il Ministro per la difesa*: ANDREOTTI

ALLEGATO

A) 1ª *classe - gran croce, consta di*:

a) 1 placca d'argento di mm. 85 di diametro, a forma di stella con 8 gruppi di raggi intagliati a simiglianza di brillanti, con sovrapposta la croce dell'Ordine, in oro, di mm. 50;

b) 1 croce in oro a quattro braccia uguali lanceolate, di mm. 60 di diametro, smaltata in bianco, e fra queste una ghirlanda, a destra di quercia ed a sinistra di alloro, smaltata in verde intercalata da bacche smaltate in rosso. Nel centro, in oro, due sciabole incrociate con punte rivolte in alto e tra queste, sopra, la data di fondazione dell'Ordine (1855) e sotto quella di riforma (1947) in campo rosso cerchiato d'oro; sul rovescio in oro « R.I. » (Repubblica Italiana) in campo bianco, contornato dalla leggenda « Al Merito Militare » su fascia rossa. La croce è sormontata da una corona,

metà di quercia a sinistra e metà di alloro a destra, smaltata in verde. Questa croce è appesa ad un nastro turchino con rosso in palo a tre bande uguali di mm. 101;

c) nastrino con i colori dell'Ordine di mm. 37 x 11, sormontato da tre stellette d'oro.

B) 2ª *classe - grande ufficiale, consta di*:

a) 1 placca uguale a quella di gran croce, ma di mm. 75 di diametro con sovrapposta croce di mm. 40;

b) croce uguale a quella di gran croce, ma di mm. 50 di diametro, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine, di mm. 50;

c) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da due stellette d'oro.

C) 3ª *classe - commendatore, consta di*:

a) croce uguale a quella di grande ufficiale;

b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'oro.

D) 4ª *classe - cavaliere ufficiale, consta di*:

a) croce uguale alle precedenti, ma di mm. 40 e sormontata, invece che dalla corona, da un trofeo di armi, bandiere e cimiero in oro, appesa al nastro dei colori dell'Ordine di mm. 37;

b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'argento.

E) 5ª *classe - cavaliere, consta di*:

a) croce uguale alla precedente, ma senza trofeo;

b) nastrino uguale a quello di gran croce.

Visto, *il Ministro per la difesa*: ANDREOTTI

(3358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1960.

Autorizzazione al sig. Gabrielli Romeo ad apporre una fascetta d'argento sul nastro della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro » ed in particolare l'art. 8;

Sentita la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge 18 dicembre 1952, n. 2389;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' concessa al sig. Gabrielli Romeo, già dipendente della S. p. A. Alessandro Calzoni di Bologna, l'autorizzazione ad apporre una fascetta d'argento sul nastro della decorazione della « Stella al merito del lavoro », conferitagli con regio decreto in data 21 aprile 1934.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI

(3263)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1960.

Sostituzione del presidente della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 44, con il quale è stata ricostituita la Commissione prevista dall'art. 6 della legge citata, per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione;

Ritenuta l'opportunità di delegare l'on. avv. Salvatore Mannironi a presiedere la Commissione predetta;

Decreta:

L'on. avv. Salvatore Mannironi, Sottosegretario di Stato, è delegato a presiedere la Commissione, prevista dall'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », in sostituzione dell'on. Ferdinando Storchi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, Sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1960
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 67

(3264)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti numero 11975 in data 14 marzo 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè trasferito ad altra sede, del dott. Travaglini Carlo, rappresentante dei datori di lavoro, con il rag. Antonio Spagnuolo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Antonio Spagnuolo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Travaglini Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1960.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti numero 14583 in data 28 marzo 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del sig. Soverini Orialdo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Camera confederale del lavoro con il sig. Rapposelli Tonino;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Rapposelli Tonino è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Soverini Orialdo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3278)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1960.
Salari medi per il personale salariato dipendente da aziende alberghiere del comune di Taormina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1954, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Taormina, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 agosto 1959.

Roma, addì 21 maggio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Tabella delle retribuzioni medie per il personale salariato dipendente da aziende alberghiere del comune di Taormina

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI				
	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categ.	Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.	Alberghi di 3ª cat. e pensioni di 2ª cat.	Alberghi di 4ª cat. e pensioni di 3ª cat.
Personale di 1ª categoria	75.000	68.000	60.000	53.000	50.000
Personale di 2ª categoria	57.000	53.500	45.000	42.000	37.500
Personale di 3ª categoria	36.000	31.500	28.500	25.000	24.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, vengono riferite ai dodici mesi dell'anno ed hanno valore solo nel caso che la parte fissa dei salari risulti inferiore al livello stabilito per le retribuzioni medie stesse.

Le retribuzioni medie surriportate s'intendono valide anche ai fini del computo dei contributi dovuti sulla gratifica natalizia.

Visto: *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(3347)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1960.

Salari medi per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti e trattorie) di Parma e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio, retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti e trattorie) di Parma e provincia (esclusi quelli posti nel comune di Salsomaggiore) sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Tabella delle retribuzioni medie convenzionali per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti e trattorie) di Parma e provincia.

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI		
	Esercizi di 1ª categoria	Esercizi di 2ª categoria	Esercizi di 3ª e 4ª categoria
a) *caffè-bars* camerieri	38.500	38.500	38.000
b) *ristoranti e trattorie* camerieri	48.500	44.500	42.000

Note:

1) Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giorni e s'intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione ivi compreso il vitto, là dove venga corrisposto;

2) le retribuzioni medie stesse saranno soggette a variazioni in dipendenza di eventuali variazioni dell'indennità di contingenza;

3) per i dipendenti degli esercizi pubblici posti nei Comuni della provincia, *escluso Fidenza*, le retribuzioni medie di cui alla tabella si intendono ridotte del 10 %;

4) per quanto concerne la gratifica natalizia o 13ª mensilità, i relativi contributi saranno commisurati in base alle norme previste per tale titolo retributivo dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei pubblici esercizi considerati, in relazione alla categoria dei percentualisti.

Visto: *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(3348)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta di Marina Romea, sita nell'ambito del comune di Ravenna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ravenna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 aprile 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai

sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta di Marina Romea, sita nell'ambito del comune di Ravenna;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ravenna;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua vegetazione arborea composta da pini marittimi e con il fitto sottobosco, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona della pineta di Marina Romea sita nel territorio del comune di Ravenna, confinante ad est con il Demanio marittimo, ad ovest con la strada litoranea Romea, a nord con l'abitato di Casal Borsetti via Strada n. 16 e a sud con la via Enrico Ottino (prima traversa, a lato della pineta, dell'abitato a sinistra del canale Corsini) ha notevole interesse pubblico perchè con la sua vegetazione arborea composta da pini marittimi e con il fitto sottobosco, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

La Soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che il comune di Ravenna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 maggio 1960

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ravenna

Verbale n. 20

L'anno 1958, addì 30 del mese di aprile, alle ore 16, nei locali della Soprintendenza ai monumenti di Ravenna, si è riunita la Commissione delle bellezze naturali della provincia di Ravenna.

(*Omissis*).

Constatato che le presenze dei membri facenti parte la Commissione sono in numero sufficiente per dare legalità alla riunione, il presidente dichiara aperta la seduta, nella quale verranno discussi i seguenti argomenti, giusta l'ordine del giorno:

1) Pinete comunali e demaniali (pineta di Marina Romea);
2) Varie.

(*Omissis*).

La discussione sulle varie tesi continua animata e alla fine il presidente riassume la disamina, precisando le opinioni dei vari componenti la Commissione, nei riguardi dell'argomento:

1) si pronunciano per un vincolo generale a tutta la pineta perchè venga tutelata e conservata allo stato attuale il presidente, il vice presidente, il presidente dell'Ente provinciale del turismo, il prof. Magnavacchi, rappresentante degli artisti;

2) si pronuncia contrariamente a qualsiasi vincolo di soggezione l'ispettore forestale dott. Di Fonzo;

3) propendono per una soluzione intermedia che comporterebbe vincoli parziali della pineta, con una lottizzazione controllata dalla Commissione stessa, il rag. Saporetti, rappresentante degli industriali e il sig. Mazzotti Celso, rappresentante del comune di Ravenna.

Pertanto il presidente, tenuto conto che riscuote maggiori voti la tesi che vuole, in ordine alle singolari caratteristiche del complesso, l'imposizione di un vincolo totale a tutta la pineta, affinchè la medesima venga conservata allo stato attuale e precisamente in ragione di quattro contro tre, delibera che venga inoltrata formalmente al superiore ministero, da parte della Soprintendenza ai monumenti, la proposta di vincolo totale per tutta la zona di pineta dall'abitato in sinistra del canale Corsini a Casal Borsetti, sia conclamata e tenuta integra nella sua caratteristica di complesso di particolare bellezza naturale.

La pineta oggetto della presente proposta di vincolo viene ad essere delimitata, ad est, dal Demanio marittimo; ad ovest dalla strada litoranea Romea; a nord dall'abitato di Casal Borsetti via Strada n. 16; a sud, dalla via Enrico Ottino, 1ª traversa dell'abitato in sinistra del canale Corsini.

E' di proprietà demaniale ed è segnata in catasto ai fogli numeri 80, 53, 31 comune di Ravenna, rispettivamente ai mappali 9/*a*, 7, 27/*a*.

Detto complesso costituisce una continua fascia di verde che si estende ininterrottamente dall'abitato in sinistra del canale Corsini fino a Casal Borsetti, restringendosi in profondità man mano che si procede verso nord.

E' formata da folti pini marittimi e domestici (*Pinus Pinea*) ed ha una fitta vegetazione di sottobosco di rovi; le sue caratteristiche sono le stesse delle pinete Piomboni di Ravenna e quella di Milano Marittima a Cervia, tanto che, sebbene siano a tratti divise, esse danno unità fisionomica a tutto il limite est della provincia di Ravenna.

Questa pineta litoranea di Marina Romea si inquadra nelle tradizioni storiche ed artistiche delle grandi zone boschive a pini che così caratterizzano Ravenna, e la sua conservazione è sempre stata nei voti delle maggiori personalità italiane e straniere.

Il presidente considerata l'ora raggiunta, non ritiene di proseguire l'esame di altri vari argomenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 19.

Il presidente: ing. MAZZOTTI

(3266)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1960.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione e condizioni di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni e condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma:

1) tariffa I.I.P. mista a premio unico, relativa alla assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente;

2) tariffa I.I.P., mista a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dello assicurato, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente;

3) tariffa I.I.P., mista crescente a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in misura ridotta in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente;

4) condizioni di polizza per la copertura del rischio di invalidità permanente nelle collettive relative alla assicurazione delle indennità agli impiegati privati;

5) sconto tassi di premio di tariffe ordinarie per assicurazioni collettive previdenziali;

6) condizioni di polizza per la copertura del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni collettive previdenziali.

Roma, addì 24 maggio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3380)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1960.

Elevazione a L. 3 miliardi dell'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, della Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visti i propri decreti 24 settembre 1945, 21 marzo 1949 e 23 novembre 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' elevato a L. 3 miliardi l'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, che la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(3369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 maggio 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlos Meissner, junior, Console onorario del Brasile a Venezia, con giurisdizione sulle provincie del Veneto.

(3335)

In data 18 maggio 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Juan Salazar Meneses, Vice console del Venezuela a Roma.

(3336)

In data 18 maggio 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor George Caldwell Gullan, Vice console di Gran Bretagna a Mogadiscio.

(3337)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 1° giugno 1960:

Finadri Alessandro, notaio residente nel comune di Roncoferraro, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Mantova;

Casimo Giuseppe, notaio residente in Gesso, frazione del comune di Messina, è trasferito nel comune di Messina;

Marcorelli Giovanni, notaio residente nel comune di San Giorgio Ionico, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Ostra, distretto notarile di Ancona;

Ascolani Alessandro, notaio residente nel comune di Spinetoli, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Offida, stesso distretto;

Colella Pasquale, notaio in Sant'Antimo, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Solopaca, distretto notarile di Benevento;

Dell'Aquila Riccardo, notaio residente nel comune di Paduli, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Benevento;

Cracco Giordano, notaio residente nel comune di Monteforte d'Alpone, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Soave, stesso distretto;

Cortelloni Amato, notaio residente nel comune di Pavullo nel Frignano, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Sassuolo, stesso distretto;

Brancaccio Gianfranco, notaio residente nel comune di Concordia sulla Secchia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Vignola, stesso distretto;

Berruti Remo, notaio residente nel comune di Acqui, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova;

Russo Maurizio, notaio residente nel comune di Ottaviano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di San Giuseppe Vesuviano, stesso distretto.

(3448)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sellia Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 154, il comune di Sellia Superiore (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.350.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3406)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 159, il comune di Cerzeto (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3407)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 160, il comune di Calopezzati (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 329.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3408)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 158, il comune di Serra Pedace (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.120.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3409)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 15, il comune di Termini Imerese (Palermo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3410)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 157, il comune di Maierà (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3411)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 138, il comune di Caltagirone (Catania) e autorizzato ad assumere un mutuo di L. 292.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3412)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 163, il comune di Castelforte (Latina) e autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3413)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 162, il comune di Gaeta (Latina) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.650.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3414)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 156, il comune di Pedace (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.450.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3415)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 151, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.290.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3416)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 150, il comune di Sorianello (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.690.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3417)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 149, il comune di Scandale (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3418)

Autorizzazione al comune di San Vito Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 148, il comune di San Vito Ionio (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.720.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3419)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1960, registro n. 14, foglio n. 352, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23 aprile 1958 dall'impiegato Mascolo Clemente avverso il provvedimento di inquadramento tra il personale non di ruolo di 4ª categoria degli Uffici provinciali del Tesoro anzichè tra quello di 3ª categoria per inesatta applicazione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1451 del 1954 e della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

(3324)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1960, registro n. 14, foglio n. 353, è stato dichiarato inammissibile il ricorso strardinario proposto in data 16 febbraio 1959 dall'impiegato Lotore Salvatore avverso il provvedimento con il quale il Ministero del tesoro ha modificato i ruoli aggiunti del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, in quanto l'interessato ha già prodotto in via giurisdizionale altro ricorso per gli stessi motivi.

(3325)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 6 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60
$ Can.	630,15	631,95	632 —	631,75	626,50	633,06	632,25	631 —	631,87	631,50
Fr. Sv.	143,81	143,85	143,885	143,90	143,90	143,82	143,88	143,85	143,86	143,85
Kr. D.	89,82	89,89	89,90	89,91	89,95	89,84	89,90	89,90	89,90	89,80
Kr. N.	86,98	87 —	87,02	87,01	87 —	86,98	87 —	87 —	87,02	87 —
Kr. Sv.	120,04	120,01	120,04	120,055	120 —	120,03	120,0475	120,05	120,04	120,05
Fol.	164,55	164,62	164,63	164,64	164,65	164,62	164,62	164,65	164,62	164,62
Fr. B.	12,44	12,45	12,4525	12,45125	12,44875	12,45	12,4505	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,65	126,675	126,70	126,65	126,6525	126,65	126,66	126,65
Lst.	1737,95	1738,95	1739,05	1739 —	1737,50	1737,91	1738,80	1739,40	1739,05	1739 —
Dm. occ.	148,65	148,83	148,845	148,85	148,78	148,83	148,83	148,85	148,84	148,83
Scell. Austr.	23,84	23,84	23,84	23,845	23,80	23,84	23,84	23,85	23,84	23,845

Media dei titoli del 6 giugno 1960

Rendita 3,50 % 1906	77,15
Id. 3,50 % 1902	73,60
Id. 5 % 1935	106,375
Redimibile 3,50 % 1934	98,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,575
Id. 5 % 1936	101,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	632 —
1 Franco svizzero	143,89
1 Corona danese	89,905
1 Corona norvegese	87,005
1 Corona svedese	120,051
1 Fiorino olandese	164,63
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,664
1 Lira sterlina	1738,90
1 Marco germanico	148,84
1 Scellino austriaco	23,842

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione dei Consorzi di bonifica di Ostia e di Porto Maccarese

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1959, registro n. 16, foglio n. 269 i Consorzi di bonifica di Ostia e di Porto Maccarese sono stati fusi in un solo ente, denominato « Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese ».

(3105)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di greto del torrente San Romolo, in comune di Sanremo (Imperia).

Con decreto 29 febbraio 1960, n. 120, del Ministro peri i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di greto del torrente San Romolo, in comune di Sanremo (Imperia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 33, di mq. 38,34, ed indicata nella planimetria rilasciata il 23 luglio 1959, in scala 1:200, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3106)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno di nuova formazione, confinante con il fiume Storghetta, in comune di Treviso.

Con decreto 29 febbraio 1960, n. 123, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno di nuova formazione, confinante con il fiume Storghetta, in comune di Treviso, segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione *F*, foglio II, mappale 687 ½, di mq. 168, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° dicembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1959, *registrato alla Corte dei conti* il 21 marzo 1959, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Francesco Morro e Giuseppe Bono contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1959 sulla zona Parasio, sita nel comune di Imperia-Porto Maurizio.

(3317)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di sessantasei allievi alla Accademia della Guardia di finanza per l'anno accademico 1960-61.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato col decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 1934; il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 1945; il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 1948 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1950, riguardanti i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178 concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, recante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme,

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1960-61 un concorso per esami per l'ammissione di sessantasei allievi al primo anno del 60° corso dell'Accademia della Guardia di finanza. Dei predetti sessantasei posti:

quarantaquattro sono riservati ai giovani diplomati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 2;

ventidue sono riservati ai sottufficiali in servizio permanente o in rafferma della Guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una visita medica;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) un tirocinio preliminare;

d) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali del Corpo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI DIPLOMATI PRESSO GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA DI SECONDO GRADO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1937 al 31 ottobre 1942;

b) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie militari;

g) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 200, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della Guardia di finanza per posta raccomandata improrogabilmente entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Anche gli appartenenti al Corpo che concorrono per i quarantaquattro posti riservati ai giovani diplomati, devono far pervenire la domanda direttamente al Comando generale. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al Comando da cui dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata dal Comando generale in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto, il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico, ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso, istituto presso il quale lo ha conseguito ed anno relativo;

c) distretto militare di appartenenza;

d) documenti allegati;

e) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

E data facoltà ai concorrenti di far pervenire, sempre a mezzo posta raccomandata, la documentazione prescritta dal successivo art. 5 entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate nel precedente art. 3.

Art. 5.

Documentazione da produrre

I documenti occorrenti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 100;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal *Comune del luogo di nascita*. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100;

c) atto di assenso su carta da bollo da L. 100 del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, redatto dal sindaco. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo da L. 200 con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievo. Il Comando generale della Guardia di finanza darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva.

I concorrenti che abbiano già partecipato alla leva e gli iscritti nelle liste della leva di mare devono altresì produrre il prescritto nulla osta rilasciato dalla competente autorità militare;

f) titolo di studio originale o copia autentica notarile. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato su carta da bollo da L. 100 con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 marzo 1961 col diploma originale o con la copia autentica notarile.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal Provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università;

g) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo da L. 100 comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione;
gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio;
i figli degli invalidi di guerra;
i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella Guardia di finanza per non meno di un anno;
gli ufficiali di complemento.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*, devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello previsto dalla lettera *a)* se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per casi di forza maggiore, il Comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)* a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine indicato al penultimo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della Guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti e delle famiglie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della Guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal Comando generale.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:
dell'aspirante;
degli ascendenti diretti;
dei collaterali (fratelli e sorelle);
dei prossimi congiunti (zii e nonni) soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso Comune, qualora si tratti di centri non superiori a 20.000 abitanti.

Ove taluno dei parenti, sul conto dei quali vengono assunte le informazioni, sia deceduto verrà indicata la causa del decesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari, per i militari in congedo delle Forze armate od impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 7.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali che:

a) alla data del 31 ottobre 1960 abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale nel Corpo e non abbiano superato il 30° anno di età;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento;

d) non siano stati già rinviati dall'Accademia del Corpo per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari;

e) non abbiano riportato, nell'ultimo anno di servizio, punizioni più gravi degli arresti semplici o della sala di punizione semplice;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dal comandante di compagnia (o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente) e dai successivi superiori gerarchici, per qualità morali ed intellettuali, per cultura generale e professionale, per precedenti disciplinari e di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

g) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti nel successivo art. 15.

Art. 8.

Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al Comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda, redatta su carta bollata da L. 200, diretta e inoltrata al Comando generale della Guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

Il Comando che, ai sensi del primo comma, riceve la domanda di partecipazione al concorso, vi appone immediatamente l'attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, telegraficamente, il Comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

a) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire il grado di ufficiale;

b) degli originali (sezione compagnia) del modello 8 e della cartella personale modello 168 del concorrente.

Art. 9.

Istruttoria della domanda

I comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante delle scuole per i sottufficiali dell'Accademia, della scuola sottufficiali e della legione allievi ed il comandante del reparto autonomo centrale per i sottufficiali in forza al Comando medesimo, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al Comando generale e nello stesso tempo a raccogliere le informazioni previste alla lettera *a*) del precedente art. 6.

Art. 10.

Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 3, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, numero 75.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze, con provvedimento non motivato, può escludere dal concorso o allontanare dall'Accademia durante o al termine del tirocinio preliminare previsto dal successivo art. 23, qualsiasi candidato.

Le proposte di esclusione o di allontanamento sono formulate dal presidente della Commissione giudicatrice, sulla base dei giudizi espressi rispettivamente dalle sottocommissioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 11.

Art. 13.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica ovvero per l'esame scritto ed orale ovvero per l'inizio del tirocinio preliminare, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica presso l'Accademia della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti;

b) tirocinio preliminare di cui al successivo art. 23 per gli aspiranti che abbiano superato la prova scritta;

c) visita di controllo alla stessa sede dell'Accademia al termine del tirocinio predetto.

Il risultato delle visite mediche, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è inappellabile.

Art. 16.

Requisiti fisici

La sottocommissione sanitaria, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare; siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento di poter ben disimpegnare il servizio d'istituto.

I candidati devono avere:

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore ai sei metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina.

L'accertamento dell'idoneità verrà completato mediante un esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna, nel massimo di tre tentativi: salto in alto: m. 1,10; salto in lungo: m. 3,50; corsa piana m. 100: 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 17.

Adempimenti della sottocommissione

Al termine della visita medica stabilita dal precedente art. 15, lettera *a*) l'apposita sottocommissione compilerà per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità sono esclusi dal concorso.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica di cui al precedente art. 15, lettera *a*) saranno ammessi a sostenere una prova scritta.

Art. 19.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, si svolgerà a Roma nel giorno che sarà stabilito dal Comando generale della Guardia di finanza. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

La sottocommissione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11, prepara tre temi, che, chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario, sono fatti recapitare, in piego suggellato, al presidente del Comitato di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

Comitato di vigilanza

Un Comitato di vigilanza nominato dal Comandante generale della Guardia di finanza, composto di un colonnello, presidente, e di ufficiali del Corpo, membri, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento della prova scritta.

All'ora stabilita il presidente del Comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare la integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, al Comitato di vigilanza e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c*) del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Tirocinio preliminare

I candidati che abbiano superato l'esame scritto saranno ammessi ad un tirocinio preliminare di esperimento presso l'Accademia che avrà la durata di trenta giorni e comprenderà:

lezioni sulle materie e sugli argomenti delle prove orali di concorso;

esercitazioni militari e sportive che forniranno elementi di giudizio sull'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali.

Durante tale tirocinio i concorrenti verranno sottoposti ad esami psico-tecnici consistenti nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

I candidati che abbiano superato il tirocinio predetto e conseguito il giudizio di idoneità nella visita di controllo prevista dall'art. 15, lettera *c*), saranno ammessi a sostenere le prove orali di cui al successivo art. 26.

Art. 24.

Concorrenti provenienti dai civili

Dalla data di inizio del tirocinio, i concorrenti che provengono dai civili sono arruolati in qualità di allievi finanzieri con la ferma di anni tre, di cui possono chiedere il proscioglimento qualora non siano ammessi all'Accademia.

Art. 25.

Concorrenti provenienti dai militari del Corpo

I concorrenti già in servizio nella Guardia di finanza saranno trasferiti temporaneamente al Comando dell'Accademia per la durata del tirocinio. Durante tale periodo saranno esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli altri allievi.

Art. 26.

Prove orali

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica, durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 1 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 27.

Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 28.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per cinque la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle tre prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente di due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 29.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 28 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse.

In difetto di elementi idonei in una delle due categorie di concorrenti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, n. 2, lettera *b*) del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 30.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato per recarsi dalla propria sede all'Accademia quando siano ammessi al tirocinio preliminare ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora, per una qualsiasi causa, siano successivamente rinviati dall'Istituto.

Art. 31.

Allievi provenienti dai civili

Durante il corso agli allievi provenienti dai licenziati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado sarà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 308.

La corresponsione delle indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le rette ospedaliere per eventuali degenze in luoghi di cura;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinario (barbiere, lavandaia ecc.).

Gli allievi inoltre, all'atto del loro ingresso nell'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della Guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere al Comando dell'Accademia:

L. 20.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 30.000 da versare successivamente, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 10.000 ciascuna.

Art. 32.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Il trattamento economico degli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza è regolato dalla legge 21 dicembre 1948, n. 1580

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1960
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 325. — BENNATI

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

Cutura generale

(Prova scritta)

Storia

(Prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.
2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.
3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e d'indipendenza greca.
6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.
7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-1849). Giuseppe Garibaldi.
8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.
9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.
10. Il regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'impero britannico. L'impero francese, la unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.
12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.
14. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.
17. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.
18. Il ventennio tra le due guerre mondiali L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e sue conseguente.

Geografia

(Prova orale)

1. Geografia generale:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodo.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della Terra e fenomeni che ne derivano.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della Terra.

3. Terreno:

Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua: idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.

Animali: fauna.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografia dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. Europa:

Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica.

7. L'Italia:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferrovie e rotabili), mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa.

8. Asia - Africa:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. Americhe - Oceania.

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica.

Matematica
(Prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di partizione, interesse semplice e composto.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per x — a.
4. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado semplici sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a facili problemi di 1° e 2° grado.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:

1. Equivalenza nel piano e nello spazio, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano e nello spazio.
4. Rette e piani, nello spazio (ortogonalità e parallelismo) diedri angoloidi. Uguaglianze tra figure solide.
5. Lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti).

TESI DELLE PROVE ORALI

I. - *Storia*:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.
2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentige.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.
4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La Triplice Alleanza.
5. L'Austria e i Turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.
6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione negli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.
7. La Restaurazione e la Santa Alleanza
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
8. La terza guerra d'indipendenza italiana
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
L'impresa libica.
9. L'opera militare e politica di Napoleone I: l'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900: il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.
I Balcani dal Congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

II. — *Geografia*:

1. *a*) definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisione in periodi;
b) descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.
2. *a*) planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico;
b) monti e fiumi della Francia e della Svizzera;
c) le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
3. *a*) le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque;
b) i maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia;
c) l'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
4. *a*) distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione;
b) monti e fiumi principali dell'Africa;
c) Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
5. *a*) sfera celeste Il sistema solare. Pianeti e satelliti;
b) il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica;
c) descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
6. *a*) l'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti;
b) monti e fiumi principali delle due Americhe;
c) l'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
7. *a*) sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine;
b) esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa;
c) il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.
8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della Terra. Distribuzione della Terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti;
b) monti e fiumi dell'Austria;
c) le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.
9. *a*) clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi;
b) monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio ed i suoi affluenti principali;
c) le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.
10. *a*) movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre;
b) l'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia;
c) le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane: rete adriatica e rete tirrenica: comunicazioni trasversali. Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

III. — *Matematica*:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado.
Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo).
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Diedri e sezioni normali.
Problemi di 1° grado.
3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio x — a.
Scomposizione in fattori.
Aree e volumi della piramide e del tronco di piramide
Problemi di 1° grado.
4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Uguaglianza tra figure solide.
Semplici problemi di 2° grado.
5. Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Equivalenza nello spazio. Principio del Cavalieri.
Semplici problemi di 2° grado.
6. Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica
Applicazione del teorema di Pitagora.
Aree e volumi della sfera e delle sue parti.
Semplici problemi di 2° grado.
7. Regola d'interesse composto.
Equazioni di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarto, terzo e medio proporzionale).
Aree e volumi del prisma e del cilindro.
Problemi di 1° grado.
8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Aree e volumi del cono e del tronco di cono.
Semplici problemi di 2° grado.
9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Angoloidi. Relazione tra le facce di un triedro.
Semplici problemi di 2° grado.
10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e poligoni.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Similitudine nello spazio.
Semplici problemi di 2° grado.

Il Ministro: TRABUCCHI

(3405)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione medica del concorso a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1960, registro n. 7 Interno, foglio n. 108, col quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione medica, prevista dall'art. 1, terzo comma, della predetta legge 14 marzo 1958, n. 251;

Decreta:

La Commissione medica, che dovrà procedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 1° marzo 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Cavalletti prof. dott. Vincenzo, ispettore sanitario capo dei Servizi antincendi.

Componenti:

Carducci dott. Michele;
Soccorsi dott. Pasquale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1960
Registro n. 12 Interno, foglio n. 5

(3355)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1959, registro n. 14, foglio n. 222 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 settembre 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di sperimentatore di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Peruzzo dott. Vincenzo, consigliere di Stato.

Componenti:

Salerno prof. Angelo, ordinario di zootecnia nell'Università di Bari;

D'Ancona prof. Umberto, ordinario di zoologia nell'Università di Padova;

Carrante prof. Vincenzo, direttore della Stazione agraria sperimentale di Bari;

Maldura prof. Carlo, direttore del Laboratorio di idrobiologia di Roma.

Segretario:

Blasio dott. Giacomo, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1960
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 8. — PALADINI

(3338)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Considerato che, come da richiesta in data 30 marzo 1960 del Ministero della sanità e 27 aprile 1960, n. 8701, della prefettura di Pistoia, occorre procedere alla approvazione della graduatoria dei candidati idonei al concorso pubblico per un posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nonchè il decreto del Prefetto di Pistoia in data 26 novembre 1959, n. 25444, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti;

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, nonchè tenute presenti le disposizioni interpretative della legge stessa di cui alla circolare del Ministero dell'interno del 28 novembre 1959, n. 22003/1/L;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei del concorso pubblico ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Pistoia al 30 novembre 1958, nell'ordine sottoindicato:

1.	Lotti Luigi	punti 59,272
2.	Crini Nello	» 58,067
3.	Vannelli Serafino	» 57,221
4.	Paita Carlo	» 57,125
5.	Sivieri Augusto	» 55,682
6.	Ferraresi Norberto	» 54,632
7.	Natale Bruno	» 54,312
8.	Pezzica Giacomo	» 54,125
9.	Pellegrini Natale	» 53,792
10.	Matteucci Giuseppe	» 53,208
11.	Casarosa Mario	» 52,574
12.	Ventriglia Francesco	» 51,942
13.	Nocchi Sauro	» 51,729
14.	Mannini Pier Luigi	» 51,525
15.	Chiti Ivano	» 51,518
16.	Ciani Virgilio	» 48,198
17.	Galli Silvio	» 48,156
18.	Mazzotti Angelo	» 47,591
19.	Scarselli Rino	» 47,502
20.	Pezzotti Martino	» 45,500
21.	Colonna Bruno	» 45,437
22.	Mengoni Riccardo	» 44,672
23.	Tesi Luciano	» 44,616
24.	Vitali Morando	» 44,375
25.	Giuntoli Alfio	» 44,350
26.	Nisi Gino	» 44,297
27.	Tazzini Pietro	» 44,000
28.	Franciosini Francesco	» 43,597
29.	Modesti Pietro	» 43,500
30.	Santini Floriano	» 43.462
31.	Di Luca Decio	» 43,000
32.	Bucchi Carlo	» 42,500
33.	Rossetti Vincenzo	» 42,500
34.	Burgassi Canzio	» 42,187
35.	Jannaci G. Giuseppe	» 42,000
36.	Manfredini Luigi	» 41,500
37.	Codicè Giuseppe	» 41,500
38.	Coletti Giuseppe	» 41,500
39.	Trenti Ferdinando	» 41,000
40.	Ceccatelli Giorgio	» 41,000
41.	Conti Domenico	» 40,500
42.	Lavorini Guido	» 40,500
43.	Marrocchi Italo	» 40,500
44.	Beccari Alfredo	» 40,465
45.	Belvederesi Vittorio	» 40,094
46.	Burelli Sergio	» 40,000
47.	Papini Gianfranco	» 40,000
48.	Grandini P. Luigi	» 39,375
49.	Donati Giuliano	» 39,000
50.	Cabassi Nicola	» 39,000
51.	Belloni Francesco	» 39,000
52.	Costantini Francesco	» 38,500
53.	Maccario Italo	punti 38,283
54.	Cane Alfonso	» 38,000
55.	Bernardini Ugo	» 38,000
56.	Rossi Carlo	» 37,805
57.	Puri A. Adriano	» 36,687
58.	Urbinati Marcello	» 36,000
59.	Gentili Eros	» 35,875
60.	Barbanera Pietro	» 35,667

I suddetti punteggi sono tutti espressi in centesimi, in caso di parità verranno osservate le preferenze di legge.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali di Pistoia.

Pistoia, addì 4 maggio 1960

Il veterinario provinciale: BORGHI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Considerato che con proprio decreto in data odierna n. 1525, è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1958 e precisamente nella condotta unica di Monsummano Terme;

Visto il precedente decreto di nomina del vincitore del concorso della prefettura di Pistoia in data 26 novembre 1959, n. 25445;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, nonchè tenute presenti le disposizioni interpretative della legge stessa di cui alla circolare del Ministero dell'interno del 28 novembre 1959, n. 22001/1/l ;

Decreta:

Al dott. Luigi Lotti, primo classificato del concorso suddetto è assegnata la condotta veterinaria del comune di Monsummano Terme.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Pistoia, addì 4 maggio 1960

Il veterinario provinciale: BORGHI

(3020)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1958, bandito con decreto n. 4940 del 31 gennaio 1959;

Visto il proprio decreto n. 69, sull'ammissione dei concorrenti in possesso dei requisiti di legge;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1958, formulata dalla Commissione giudicatrice di cui in premesse:

1.	Galiotto Attilio	punti 57,523
2.	Bogoni Angelo	» 52,556
3.	Milan Luigi	» 50,538
4.	Zoccorato Arrigo	» 49,887
5.	Giovagnoli Umberto	» 49,437
6.	Gasparoni Gianluigi	» 48,895
7.	Cogo Italo	» 48,517
8.	Bonelli Luigi	» 48,326
9.	Baretta Luigi	» 47,827
10.	Bicego Attilio	» 47,817
11.	Ferronato Giovanni	» 47,715
12.	Meneghini Luciano	» 47,562

13. Bombarda Walter . . . . punti 47,540
14. Mabilia Remo . . . . » 47,213
15. Passuello Antonio . . . . » 47,167
16. Garbin Ferruccio . . . . » 47,091
17. Marchetto Fortunato . . . . . . » 46,865
18. Mantoan Fernando . . . . » 46,740
19. Giunta Luciano . . . . » 46,731
20. Visonà Dino . . . . » 46,663
21. Dal Cengio Attilio . . . . » 46,438
22. Strazzulla Giuseppe . . . . . . » 46,200
23. Bisognin Renato . . . . » 46,183
24. Campesato Attilio . . . . » 45,912
25. Ruffini Mario Renato . . . . . . » 45,910
26. Zamperetti Nicola . . . . » 45,511
27. Fincati Enrico . . . . » 45,420
28. Antonini Vittorio . . . . » 45,411
29. Foletto Aldo . . . . » 45,249
30. Sardini Sandrino . . . . » 45,084
31. Gobbato Luciano . . . . » 44,966
32. Pangrazio Giovanni . . . . . . » 44,954
33. Fraccalanza Alberto . . . . . . » 44,534
34. Cupitò Piermario . . . . » 44,451
35. Farina Gaetano . . . . » 44,364
36. Andriolo Francesco . . . . » 44,198
37. Caretta Gino . . . . » 44,142
38. Benetton Dino . . . . » 44,085
39. Tricomi Luciano . . . . » 44,047
40. Cavallo Emilio . . . . » 43,831
41. Busatta Antonio . . . . » 43,728
42. Marini Arrigo . . . . » 43,728
43. Bombieri Giancarlo . . . . . . » 43,624
44. Furgato Giovanni . . . . » 43,443
45. Tinti Italo . . . . » 43,363
46. Pasian Giacomo . . . . » 42,833
47. Babudri Antonio . . . . » 42,818
48. Gemelli Albertino . . . . » 42,727
49. Zanetti Antonio . . . . » 42,612
50. Zordan Renato . . . . » 42,386
51 Cozza Lino . . . . » 42,340
52. Giordano Liborio . . . . » 42,225
53. Coniglio Giuseppe . . . . » 42,051
54. Albiero Andrino . . . . » 42,034
55. Bazzani Giovanni . . . . » 41,907
56. Veronesi Gustavo . . . . » 41,899
57 Vendramin Tullio . . . . » 41,505
58 Bertoncello Pietro . . . . » 41,452
59. Baroni Evan . . . . » 41,397
60. Campi Vittorio . . . . » 41,147
61. Amosso Enrico . . . . » 40,880
62 Crosato Silvio . . . . » 40,660
63. Solimeno Gennaro . . . . » 38,477
64. Bernardi Severino . . . . » 37,659

Vicenza, addì 27 aprile 1960

Il medico provinciale: BONTEMPO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1958;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con decreto pari numero e data;

Viste le domande dei concorrenti, con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

1) Galliotto dott. Attilio: comune di Piovene-Rocchette;

2) Bogoni dott. Angelo: comune di Camisano Vicentino, 1° reparto;

3) Milan dott. Luigi: comune di Marostica, 3ª condotta;

4) Gasparoni dott. Gianluigi: comune di Roana, 3ª condotta;

5) Cogo dott. Italo: comune di Posina.

Vicenza, addì 27 aprile 1960

Il medico provinciale: BONTEMPO

(3061)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1174 dell'11 dicembre 1959, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie di Corinaldo (unica) e Castelleone di Suasa Barbara (consorziale), vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1959;

Letti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 182 del 16 febbraio 1960, e la relativa graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra:

1. Ciani Virgilio . . . . punti 64,832
2. Belvederesi Vittorio . . . . . . » 62,377
3. Ottaviani Ugo . . . . » 60,619
4. Lupini Luigi . . . . » 60,148
5. Jannacci Giuseppe . . . . » 58,500
6. Secchi Aurelio . . . . » 58,360
7. Corvatta Mariano . . . . » 57,937
8. Marcorelli Giorgio . . . . » 57,629
9. Capanni Angelo . . . . » 57,367
10. Quadri Alberto . . . . » 56,463
11 Rossi Carlo . . . . » 56,160
12. Marrocchi Italo . . . . » 54,810
13. Telesca Giuseppe . . . . » 54,469
14 Antico Neri . . . . » 53,930
15. Sampaolesi Giuseppe . . . . . . » 53,734
16. Paci Innocenzi Ildebrando . . . . » 53,542
17. Leone Raoul . . . . » 52,305
18. Gallizia Romano . . . . » 51,558
19 Marziali Vincenzo . . . . » 50,830
20. Valentini Mario . . . . » 50,712
21. Conti Domenico . . . . » 50,535
22. Viola Luigi . . . . » 50,495
23. Mengoni Riccardo . . . . » 50,064
24. Paganucci Nello . . . . » 49,250
25. Colombati Ettore . . . . » 49,140
26. Giordano Francesco . . . . . . » 48,775
27. Luzi Alessandro . . . . » 48,673
28. Bedeschi Edoardo . . . . » 48,590
29. Bontempi Pietropaolo . . . . . . » 48,530
30 Grilli Cecilioni Paolo . . . . . . » 48,367
31. Tesei Giovanni . . . . » 48,350
32. Zampetti Umberto . . . . » 48,235
33. Cari Orfeo . . . . » 47,720
34. Agostinelli Giuseppe . . . . . . » 47,550
35. Morresi Ennio . . . . » 47,507
36. Pacione Vincenzo . . . . » 47,450
37. Galosi Ernesto . . . . » 47,300
38. Trenti Ferdinando, età . . . . . » 47,000
39. Martorelli Mario . . . . » 47,000
40. Basti Luigi . . . . » 46,760
41. Feligini Vinicio . . . . » 46,750
42. Febo Mario . . . . » 46,487
43. Pezzi Aldo . . . . » 46,188
44. Marraghini Mauro . . . . » 46,000
45. Giorgi Lorenzo . . . . » 45,800
46. Vianelli Domenico . . . . » 45,417
47. Carlevaro Giampiero . . . . . . » 44,625
48. Cianfriglia Vinicio . . . . . . » 44,570
49. Codicè Giuseppe, età, un figlio . . . » 44,000
50. Violardo Secondo, età, un figlio . . . » 44,000
51. Di Antonio Eraldo . . . . » 44,000
52. Ranieri Francesco . . . . » 43,970
53. Chiorboli Angelo . . . . » 43,900
54. Corbellini Arnaldo . . . . » 43,548
55. Campri Vittorio . . . . » 42,900
56. Leonardi Leo . . . . » 42,550
57. Marchegiani Fiore . . . . » 42,504

58. Giovannelli Cesare A. . . . . . . punti 42,500
59. Miani Mario . . . . » 42,000
60. Nittoli Carlo A., età . . . . . . » 41,700
61. Macarri Vincenzo . . . . » 41,700
62. Bianchi Giuseppe . . . . » 41,650
63. Tunioli Luigi . . . . » 41,500
64. De Juliis Albino . . . . » 41,000
65. Monaco Ruggero . . . . » 40,707
66. Cabassi Nicola, età . . . . . . » 40,500
67. Matteuzzi Augusto . . . . . . » 40,500
68. Bernardini Ugo . . . . » 40,375
69. Scurti Emo, età, un figlio . . . . » 40,000
70. Squeri Gianfranco, coniugato . . . . » 40,000
71. Massimi Raffaele, età . . . . . . » 40,000
72. Francani Francesco, età . . . . . » 40,000
73. Marangoni Serafino . . . . . . » 40,000
74. Rossi Gianluigi . . . . » 39,650
75. Lazzarini Walter, coniugato . . . . » 39,500
76. Gamaleri Sergio, età . . . . . . » 39,500
77. Braganti Riccardo . . . . » 39,500
78. Camilli Sergio . . . . » 39,495
79. Manes Nicola . . . . » 39,200
80. Cetera Giorgio . . . . » 39,000
81. Cappelli Dario . . . . » 38,750
82. Scarpetta Dario . . . . » 38,710
83. Dellassanta Evasio, età . . . . . » 38,500
84. Coppoli Paolo . . . . » 38,500
85. Mazzocchi Luigi, età . . . . . . » 38,000
86. Chiacchiarini Pasquale . . . . . . » 38,000
87. Aloisi Romualdo . . . . » 37,700
88. Giagnoli Giuseppe, età . . . . . . » 37,500
89. Brizioli Gianmario . . . . » 37,500
90. Pierucci Costantino, età . . . . . » 37,000
91. Stante Nicola, età . . . . » 37,000
92. Brunelli Francesco . . . . » 37,000
93. Paris Aldo, età . . . . » 36,500
94. Poli Bruno, età . . . . » 36,500
95. Neri Celeste, età . . . . » 36,500
96. Pagnani Riccardo . . . . » 36,500
97. Nesci Domenico . . . . » 36,125
98. Forcione Giuseppe, età . . . . . . » 36,000
99. Fraticelli Riccardo . . . . . . » 36,000
100. Cauti Pietro . . . . » 35,980
101. Tarozzi Giuliano . . . . » 35,500
102. Bontempi Cesare . . . . » 35,400
103. Bonvento Cirillo . . . . » 35,250
104. Montali Rolando, età . . . . . . » 35,000
105. Mancini Angelo, età . . . . . . » 35,000
106. Della Torre Eugenio . . . . . . » 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 13 maggio 1960

Il veterinario provinciale: CALDERISI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 604 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1959, nel comune di Corinaldo (unica) e nel Consorzio fra i comuni di Castelleone di Suasa-Barbara;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottonotati candidati compresi nella graduatoria del concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Ciani dott. Virgilio: Corinaldo, condotta unica;

Belvederesi dott. Vittorio: Castelleone di Suasa-Barbara, condotta consorziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 13 maggio 1960

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(3033)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 35163 del 29 luglio 1958, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Consiglio dell'ordine provinciale dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:

Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Longo dott. Antonino, medico provinciale capo;

Ruggieri prof. dott. Pasquale, primario medico dell'Ospedale civile di Cassino;

Celli prof. dott. Pietro, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Sora;

Tremiterra dott. Salvatore, medico condotto.

Segretario:

Guccione dott. Ferdinando, direttore di sezione di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo.

Frosinone, addì 21 maggio 1960

Il medico provinciale: LONGO

(3291)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.